

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 279

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione delle direttiva 2008/101/CE recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'8 ottobre 2010)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 168/10

Roma, 8 ottobre 2010

Caro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2008/101/CE recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2010.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza Stato-Regioni, che mi riservo di trasmettere non appena sarà da me acquisito.

*Con i miei saluti
all'Espresso*

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Relazione illustrativa

Premessa

Il 19 novembre 2008 il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno approvato la direttiva 2008/101/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra. L'Italia ha recepito la direttiva 2003/87/CE con decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 come modificato dal decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51, dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99 e dalla Legge 20 novembre 2009, n. 166.

Il presente schema di decreto legislativo ha l'obiettivo di modificare il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni al fine di recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva 2008/101/CE sulla base dei criteri di cui alla Legge Comunitaria 2009.

Principali contenuti della direttiva 2008/101/CE

Campo di applicazione

La direttiva 2008/101/CE include il settore dell'aviazione all'interno del sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra istituito con direttiva 2003/87/CE (EU ETS). In particolare a partire dal 2012 sono inclusi tutti i voli in arrivo e in partenza dagli aeroporti della UE, con l'esclusione delle seguenti tipologie di voli :

- a) i voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell'ambito di un viaggio ufficiale, il monarca regnante o i membri più prossimi della sua famiglia, il capo di Stato, i capi di governo, i ministri del governo, di un paese diverso da uno Stato membro, a condizione che tale situazione sia comprovata da un adeguato indicatore attestante tale status nel piano di volo;
- b) i voli militari effettuati da aeromobili militari e i voli delle autorità doganali e di polizia;
- c) i voli effettuati a fini di ricerca e soccorso, i voli per attività antincendio, i voli umanitari e i voli per servizi medici d'emergenza autorizzati dall'autorità competente responsabile;
- d) i voli effettuati esclusivamente secondo le regole del volo a vista definite nell'allegato 2 della convenzione di Chicago;
- e) i voli che terminano presso l'aerodromo dal quale l'aeromobile è decollato e durante i quali non è stato effettuato alcun atterraggio intermedio;
- f) i voli di addestramento effettuati al solo fine di ottenere un brevetto o, nel caso di un equipaggio di cabina, un'abilitazione (rating), qualora questa situazione sia comprovata da una menzione inserita nel piano di volo, a condizione che il volo non sia destinato al trasporto di passeggeri e/o merci o al posizionamento o al trasferimento dell'aeromobile;
- g) i voli effettuati al solo fine della ricerca scientifica o verificare, collaudare o certificare aeromobili o apparecchiature sia a bordo che a terra;
- h) i voli effettuati da un aeromobile con una massa massima al decollo certificata inferiore a 5 700 kg;

- i) voli effettuati nel quadro di obblighi di servizio pubblico imposti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2408/92 su rotte all'interno di regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, o su rotte per le quali la capacità offerta non supera i 30 000 posti all'anno; e
- j) i voli che, se non fosse per questo, rientrerebbero in questa attività e sono effettuati da un operatore di trasporto aereo commerciale che opera meno di 243 voli per periodo per tre periodi di quattro mesi consecutivi o voli con emissioni annue totali inferiori a 10 000 tonnellate l'anno. I voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell'ambito di un viaggio ufficiale, un monarca regnante o i membri più prossimi della sua famiglia, un capo di Stato, i capi di governo, i ministri del governo di uno Stato membro non possono essere esclusi a titolo del presente punto.

Principali obblighi per gli operatori

Come già previsto nell'EU ETS entro il 30 aprile di ciascun anno ciascun operatore dovrà restituire un numero di quote pari alle tonnellate di CO₂ effettivamente rilasciate in atmosfera nell'anno precedente, monitorate sulla base di un Piano di monitoraggio approvato dall'Autorità nazionale Competente e verificate da verificatori indipendenti. Le emissioni verificate dovranno essere comunicate all'Autorità Nazionale Competente entro il 31 marzo dell'anno successivo. La prima comunicazione fa riferimento alle emissioni relative all'anno 2010. Gli operatori possono adempiere all'obbligo di restituzione delle quote anche ricorrendo ai CERs/ERUs acquisiti sul mercato internazionale. Considerato che le emissioni dell'aviazione non sono incluse nel Protocollo di Kyoto e pertanto non sussiste una "corrispondenza" tra le quote del settore aviazione e le AAUs¹ dello Stato Membro, le quote rilasciate al settore dell'aviazione non possono essere utilizzate per la restituzione da parte degli altri settori inclusi nell'attuale EU ETS (impianti stazionari) al contrario gli operatori aerei possono usare per la restituzione quote di emissione acquistate dagli operatori degli impianti industriali.

Quantità totale di quote da assegnare e modalità di assegnazione

La quantità totale di quote da assegnare all'interno della Comunità (cap) nell'anno 2012 è pari al 75% delle emissioni medie del settore negli anni 2004-2006. Nel periodo di scambio che avrà inizio nel 2013 la quantità totale di quote da assegnare all'interno della Comunità (cap) annualmente è pari al 50 % delle emissioni medie del settore negli anni 2004-2006.

La direttiva prevede che tale quantità sia in parte assegnata a titolo gratuito (85%) e in parte a titolo oneroso (15%).

Quantità di quote da assegnare gratuitamente

Contrariamente a quanto previsto dall'attuale sistema EU ETS, la quantità di quote da assegnare a ciascun operatore a titolo gratuito è determinata sulla base di una metodologia armonizzata a livello comunitario che ripartisce la parte di cap da assegnare gratuitamente sulla base di un benchmark di settore (t/km percorsi).

¹ Le AAU (Assigned Amount Units) rappresentano le "unità di ammontare assegnato", ossia la quantità di emissioni di gas ad effetto serra che ciascun Paese che ha sottoscritto il Protocollo di Kyoto può rilasciare in atmosfera nel periodo 2008-2012.

Gli operatori del settore possano beneficiare di un'assegnazione gratuita di quote di CO2 solo previa trasmissione all'Autorità nazionale competente, che provvederà al successivo inoltro alla Commissione Europea, dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo svolte nell'anno 2010 monitorati e comunicati conformemente ad un Piano di monitoraggio come approvato dall'Autorità nazionale competente, nonché verificati da un ente indipendente.

Quantità di quote da assegnare a titolo oneroso e uso dei proventi delle aste

La quantità che ciascuno Stato Membro potrà mettere all'asta nell'anno 2012 è proporzionale alla percentuale ad esso imputabile delle emissioni comunitarie derivanti dalle attività di trasporto aereo per l'anno 2010. Per i periodi di scambio successivi la quantità che ciascuno Stato Membro potrà mettere all'asta è proporzionale alla percentuale ad esso imputabile delle emissioni comunitarie derivanti dalle attività di trasporto aereo per l'anno civile che si conclude 24 mesi prima dell'inizio del periodo cui si riferisce l'asta. I proventi dell'asta dovranno essere destinati dagli Stati Membri per la realizzazione di interventi nazionali e nei Paesi terzi per la mitigazione/adattamento dei cambiamenti climatici e per coprire le spese di gestione del sistema.

Criteri di delega di cui alla Legge Comunitaria 2009

Non sono previsti particolari criteri di delega.

Struttura dello schema di decreto legislativo

Coerentemente con l'impostazione adottata nella direttiva 2008/101/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE, lo schema di decreto legislativo è stato articolato in modo tale da ristrutturare il decreto legislativo 216/2006 in quattro "Titoli" che si riferiscono rispettivamente alle disposizioni generali, alle disposizioni relative alle attività di trasporto aereo, alle disposizioni relative agli impianti fissi e alle disposizioni comuni sia alle attività di trasporto aereo sia agli impianti fissi.

Più precisamente:

- l'articolo 1, commi da 1 a 3, modificano gli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 216/2006 al fine di introdurre nell'oggetto e nelle definizioni i riferimenti alle attività di trasporto aereo.
- L'articolo 1, comma 4, ha l'obiettivo di:
 - a) Introdurre l'articolo 3 bis che
 - Ricolloca nell'ambito del "Titolo I", l'articolo 8 del decreto legislativo n. 216/2006 che identifica l'autorità competente per l'attuazione della direttiva nel *Comitato nazionale per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto* e ne individua i relativi compiti;
 - introduce tra i compiti del *Comitato nazionale per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto*, le attività necessarie per dare attuazione alla direttiva 2008/101/CE.

La ricollocazione dell'articolo nell'ambito del Titolo I è necessaria poiché tale articolo fa riferimento alle disposizioni generali. La scelta di attribuire all'Autorità Nazionale Competente individuata per

l'attuazione e la gestione del sistema di trading per gli impianti stazionari, anche il ruolo di Autorità Nazionale Competente per l'attuazione e la gestione del sistema di trading per gli operatori aerei trova la motivazione nel decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con Legge 20 novembre 2009, n. 166, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, che individua il Comitato come autorità nazionale competente alla gestione della direttiva 2008/101/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE.

b) Introdurre il "Titolo II" dedicato alle attività di trasporto aereo, strutturato come segue:

- Articolo 3 ter finalizzato a disciplinare l'assegnazione delle quote a titolo oneroso: in particolare, coerentemente con quanto stabilito dalla direttiva, l'articolo rimanda l'individuazione della quantità di quote da mettere all'asta alla decisione della Commissione Europea da adottare ai sensi dell'articolo 3 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE. Analogamente, le modalità per lo svolgimento delle aste saranno stabilite sulla base del Regolamento che la Commissione Europea dovrà emanare ai sensi dell'articolo 3 quinquies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.

I proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote sono assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da utilizzarsi, coerentemente con le indicazioni fornite dalla direttiva, per il finanziamento di azioni di mitigazione/adattamento sia nazionali sia in Paesi terzi e per far fronte ai costi di gestione per l'attuazione della direttiva.

- Articolo 3 quater, finalizzato a disciplinare le modalità e gli adempimenti necessari per l'assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei: coerentemente con quanto richiesto dalla direttiva, l'operatore aereo che intende beneficiare delle quote destinate ad essere assegnate a titolo gratuito, presenta domanda² al Comitato corredata dai dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo svolte nell'anno di riferimento³, monitorati conformemente alla Decisione sul monitoraggio e rendicontazione ed al Piano di monitoraggio delle "tonnellate-chilometro" come approvato dal Comitato, nonché verificati da un ente indipendente. Si evidenzia che il Comitato con deliberazione n. 27 del 6 agosto 2009 ha emanato le modalità per la redazione dei Piani di monitoraggio e con deliberazione n. 01 del 14 gennaio 2010 ha approvato i Piani pervenuti ai sensi della deliberazione n. 27/2009. Si prevede che fino all'entrata in vigore del presente decreto, il Comitato emanerà altre deliberazioni di approvazione dei Piani di monitoraggio. Per tale ragione il decreto legislativo prevede che i Piani approvati ai sensi delle deliberazioni che sono state o saranno approvate dal Comitato fino all'entrata in vigore del presente decreto legislativo valgano quali Piani per il periodo 2012 e per il periodo che ha inizio il primo gennaio 2013. Il Comitato trasmette le domande e i dati relativi alle tonnellate-chilometro alla Commissione Europea entro il 30 giugno 2011.

² Per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 e per il periodo che ha inizio il 1 gennaio 2013, la domanda è presentata entro il 31 marzo 2011. Per i periodi successivi la domanda è presentata almeno 21 mesi prima dell'inizio del periodo a cui la domanda si riferisce.

³ Per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 e per il periodo che ha inizio il 1 gennaio 2013, l'anno di riferimento è il 2010; per i periodi successivi, l'anno di riferimento è l'anno civile che si conclude 24 mesi prima dell'inizio del periodo a cui la domanda si riferisce.

- Articolo 3 quinquies, finalizzato a disciplinare i requisiti e le modalità per l'accesso alla riserva speciale a titolo gratuito da parte degli operatori aerei. La riserva speciale è stata istituita al fine di
 - ✓ garantire agli operatori aerei che hanno avviato l'attività dopo il 2010 (e che quindi non hanno potuto trasmettere la domanda di cui all'Articolo 3 quater corredata dei dati di emissione relativi all'anno 2010), di ricevere un'assegnazione a titolo gratuito;
 - ✓ di consentire di ricevere un'assegnazione a titolo gratuito a quegli operatori aerei che, sebbene in attività nel 2010, siano stati caratterizzati da una straordinaria crescita dell'attività (di oltre il 18 % annuo tra l'anno di riferimento per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ed il secondo anno civile del periodo in questione)
- Articolo 3 sexies, finalizzato a disciplinare la tempistica entro cui il Comitato determina e pubblica la quantità di quote da assegnare agli operatori aerei a titolo gratuito, nonché la tempistica per il rilascio.
 - L'articolo 1, comma 5, introduce il Titolo III.
 - L'articolo 1, comma 6, apporta una specifica alla rubrica legis degli articoli 5, 6 e 7.
 - L'articolo 1, comma 7 e 9 è finalizzato ad introdurre la denominazione "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e "Ministero dello sviluppo economico"
 - L'articolo 1, comma 8, sopprime l'articolo 8 (identificazione dell'autorità nazionale competente e rispettivi compiti) poiché tale articolo è stato integrato e ricollocato nell'ambito del Titolo I (articolo 3 bis).
 - L'articolo 1, comma 10, ha l'obiettivo di introdurre gli articoli 12 bis ("Raggruppamenti") e 12 ter ("Nuovi entranti") che si limitano a ricollocare gli Articoli 19 e 22 del decreto legislativo n. 216/2006, e successive modificazioni, nell'ambito del Titolo III, poiché tali articoli fanno riferimento agli impianti stazionari.
 - L'articolo 1, comma 11 ha l'obiettivo di includere il Titolo IV che contiene le disposizioni applicabili sia agli impianti fissi sia alle attività di trasporto aereo.
 - L'articolo 1, comma 14 ha l'obiettivo di introdurre la denominazione "ISPRA" (in sostituzione di "APAT")
 - L'articolo 1, commi 12, 13 e 15, hanno l'obiettivo rispettivamente di estendere le disposizioni in materia di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra agli operatori aerei (comma 12), di adeguare i riferimenti alla recente normativa in materia di Registro (comma 13), di estendere agli operatori aerei le disposizioni in materia di comunicazioni delle emissioni di gas ad effetto serra, di verifica delle citate comunicazioni e di restituzione delle quote incluso l'uso dei CERs/ERUs (comma 15).
 - L'articolo 1, comma 16 e 17 hanno l'obiettivo rispettivamente di estendere agli operatori aerei le disposizioni per il rilascio del riconoscimento dell'attività di verifica (comma 16) e di adeguare le disposizioni per il riconoscimento delle attività di verifica alla recente normativa (comma 17).

- L'articolo 1, comma 18 sopprime l'articolo 19 del decreto legislativo 2006/216 poiché lo stesso è stato ricollocato nell'ambito del Titolo I I (vedi articolo 12 bis).
- L'articolo 1, comma 19 e 20 fanno riferimento alle procedure sanzionatorie, in particolare il comma 19 estende agli operatori aerei le sanzioni al momento previste per i gestori delle installazioni fisse, mentre il comma 20_ prevede che, nel caso in cui un operatore aereo non rispetti le prescrizioni del decreto anche a seguito dell'imposizione di sanzioni, il Comitato elabori una relazione contenente la dimostrazione che l'operatore aereo non ha rispettato i suoi obblighi, i dettagli sulle sanzioni applicate e la valutazione dell'eventuale imposizione del divieto operativo. La relazione viene trasmessa ai Ministri competenti per l'adozione delle disposizioni opportune inclusa eventualmente la richiesta alla Commissione Europea di imporre un divieto operativo a livello comunitario (anche in ragione delle difficoltà connesse con la decisione di imporre un divieto operativo solo a livello nazionale).
- L'Articolo 1, comma 21 prevede che il Comitato emani specifiche disposizioni per il trattamento degli operatori aerei che interrompono l'attività conformemente a quanto stabilito dal Regolamento sui Registri in fase di approvazione da parte della Commissione.
- L'articolo 1, comma 22 sopprime l'articolo 20 del decreto legislativo 2006/216 poiché lo stesso è stato ricollocato nell'ambito del Titolo III (vedi articolo 12 ter).
- L'Articolo 1, comma 23, 24, 25 e 29 prevedono rispettivamente che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare elabora una relazione sulle iniziative intraprese ai sensi dell'articolo 3 ter (utilizzo dei proventi delle quote messe all'asta) e la trasmettono alla Commissione Europea (comma 23); che le tariffe già previste per i servizi resi ai gestori degli impianti fissi siano estese anche agli operatori aerei (comma 25). Infine il comma 24 introduce modifiche tecniche per adeguare il testo alla più recente normativa in materia di Registri e il comma 29 fa salve le deliberazioni emanate dal Comitato ed indirizzate agli operatori aerei.
- L'Articolo 1, comma 26, 27, 28 introducono la denominazione "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", "Ministero dello sviluppo economico", "Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia" e "ISPRA" in sostituzione delle precedenti denominazioni per le stesse amministrazioni.
- L'articolo 1, comma da 30 a 36 modificano l'Allegato A⁴ (comma 24), l'Allegato D⁵ (comma 25 e 26), l'Allegato E⁶ (comma 27 e 28), l'Allegato F⁷ (comma 29 e 30)

⁴ Campo di applicazione

⁵ Monitoraggio delle emissioni

⁶ Verifica delle emissioni

⁷ Comunicazione delle emissioni

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Titolo: decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/101/CE recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra.

Referente: Giovanna Amidei

tel. 06/57225652

e-mail amidei.giovanna@minambiente.it

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il decreto all'esame è stato predisposto ai sensi della legge delega 7 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009, per dare recepimento alla direttiva 2008/101/CE recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra.

A distanza di tre anni dall'introduzione del sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra, il cosiddetto "emissions trading", per effetto del quale gli Stati membri e le loro imprese sono diventati parte attiva nell'impegno per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra attraverso un sistema di quote, a livello comunitario si è deciso di estenderne l'ambito di applicazione anche al trasporto aereo, in considerazione soprattutto del fatto che dal 1990 al 2004 le emissioni di gas a effetto serra prodotte dai voli aerei internazionali imputabili alla Comunità sono aumentate dell'87 %, con un impatto notevole sui cambiamenti climatici e con il rischio sempre maggiore di annullare parte dei benefici ambientali già ottenuti rispetto agli impegni di Kyoto.

La direttiva stabilisce, infatti, che dal primo gennaio 2012 il sistema per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra riguarderà tutti i voli in arrivo o in partenza da un aeroporto comunitario, esclusi i voli effettuati con aeromobili di Stato, i voli militari e di soccorso e pochi altri. Il numero complessivo di quote da assegnare al trasporto aereo sarà fissato in base alle emissioni medie prodotte dal settore nel periodo 2004-2006 e ad ogni operatore aereo che ne faccia richiesta sarà assegnata una percentuale fissa delle quote complessive a titolo gratuito. Così come avviene per gli altri partecipanti al sistema comunitario di scambio, anche gli operatori aerei saranno tenuti a monitorare le rispettive emissioni di biossido di carbonio e a comunicarle all'autorità competente dello Stato membro di riferimento entro il 31 marzo di ogni anno e



potranno acquistare quote da altri settori partecipanti al sistema comunitario di scambio a copertura delle proprie emissioni. La direttiva prevede, inoltre, l'assegnazione di quote mediante aste, i proventi delle quali dovrebbero essere utilizzati per ridurre gli effetti delle emissioni dei gas a effetto serra, per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nell'Unione europea e nei paesi terzi e per i trasporti a emissioni ridotte. In sintesi, la direttiva estende al settore aereo il sistema delle quote, già imposto ad altri settori industriali, prevedendo l'applicazione di un tetto di tolleranza alla quantità di emissioni consentite per ciascun operatore aereo e consentendo all'operatore che si tiene al di sotto della soglia assegnata di cedere la sua quota parte risparmiata ad altro operatore ancora non attrezzato per rispettare i limiti di soglia. Con ciò si premiano gli operatori aerei con una flotta tecnologicamente più avanzata. La direttiva sarà applicata a tutti i voli che arrivano e partono da un aeroporto situato nell'Unione Europea con decorrenza 1° gennaio 2012.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, con il quale è stata recepita la direttiva 2003/87/CE, come modificato dal decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51, dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, e dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Come sopra detto, il decreto in esame integra le norme di rango primario vigenti in materia.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

La disciplina recata dal presente decreto attiene, infatti, alla materia ambientale che, ai sensi dell'articolo 117, comma 1, lettera s), della Costituzione è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento legislativo in esame dà attuazione ad una direttiva comunitaria e non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono state aperte procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia in esame.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento in esame introduce alcune nuove definizioni previste dalla direttiva comunitaria che recepisce.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il provvedimento all'esame è stato redatto secondo la tecnica della novella legislativa ed introduce, pertanto, alcune modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, con il quale è stato recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva 2008/101/CE.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza, di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento all'esame demanda al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, in quanto Autorità nazionale competente:

a) la predisposizione del Piano nazionale di assegnazione, la sua presentazione al pubblico per la consultazione e la sua successiva sottoposizione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attività produttive per la sua approvazione;

b) la notifica alla Commissione del Piano nazionale di assegnazione approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro delle attività produttive;

c) la predisposizione della decisione di assegnazione delle quote di emissione sulla base del PNA e del parere della Commissione europea, di cui all'articolo 9, comma 3, della direttiva n. 2003/87/CE, la sua presentazione al pubblico per consultazione e la sua successiva sottoposizione all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle attività produttive;

d) l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalità definite nell'ambito della decisione di assegnazione;

e) la definizione delle modalità di presentazione, da parte del pubblico, di osservazioni sul Piano nazionale e sulla decisione di assegnazione di cui alle lettere a) e c), nonché dei criteri e delle modalità con cui tali osservazioni sono tenute in considerazione;

f) il rilascio delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra, di cui all'articolo;

g) l'aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra;

h) il rilascio annuale di una parte delle quote assegnate a titolo gratuito;

i) l'approvazione dei raggruppamenti di impianti che svolgono un'attività elencata nell'allegato A;

l) l'accreditamento dei verificatori ed il controllo sulle loro attività;

m) la definizione dei criteri di svolgimento delle attività di verifica e di predisposizione del relativo attestato conformemente a quanto previsto all'allegato D e dalla decisione della Commissione europea C(2004)130;

n) la definizione di eventuali disposizioni attuative in materia di monitoraggio delle emissioni,;

o) la definizione di eventuali disposizioni attuative in materia di interpretazione del campo di applicazione;

p) il rilascio di quote in cambio di CER ed ERU;

r) la predisposizione, sotto forma di apposito capitolo del PNA, del regolamento per l'eventuale assegnazione di quote a titolo oneroso;

s) la definizione dei criteri per la gestione del Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Amministrazione proponente:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Titolo: decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/101/CE recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra.

Referente: Giovanna Amidei

tel. 06/57225652

e-mail amidei.giovanna@minambiente.it

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il nuovo intervento regolatorio è necessario, secondo quanto stabilito dalla legge 7 giugno 2010, n. 96, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, al fine di dare recepimento alla direttiva 2003/87/CE, volta ad includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, con il quale è stata recepita la direttiva 2003/87/CE, come modificato dal decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51, dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, e dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. Il nuovo intervento regolatorio va ad integrare il citato decreto n. 216 del 2006.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Il nuovo intervento regolatorio, al fine di rafforzare la strategia definita per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, costituisce l'occasione per implementare la normativa che regola il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra.

A distanza di tre anni dall'introduzione del sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra, il cosiddetto "emissions trading", per effetto del quale gli Stati membri e le loro imprese sono diventati parte attiva nell'impegno per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra attraverso un sistema di quote, a livello comunitario si è, infatti, deciso di estenderne l'ambito di applicazione anche al trasporto aereo, in considerazione soprattutto del fatto che dal 1990 al 2004 le emissioni di gas a effetto serra prodotte dai voli aerei internazionali imputabili alla Comunità sono aumentate dell'87 %, con un impatto notevole sui cambiamenti climatici e con il rischio sempre maggiore di annullare parte dei benefici ambientali già ottenuti rispetto agli impegni di Kyoto.

La direttiva stabilisce, infatti, che dal primo gennaio 2012 il sistema per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra riguarderà tutti i voli in arrivo o in partenza da un aeroporto comunitario, esclusi i voli effettuati con aeromobili di Stato, i voli militari e di soccorso e pochi altri. Il numero complessivo di quote da assegnare al trasporto aereo sarà fissato in base alle emissioni medie prodotte dal settore nel periodo 2004-2006 e ad ogni operatore aereo che ne faccia richiesta sarà assegnata una percentuale fissa delle quote complessive a titolo gratuito. Così come avviene per gli altri partecipanti al sistema comunitario di scambio, anche gli operatori aerei saranno tenuti a monitorare le rispettive emissioni di biossido di carbonio e a comunicarle all'autorità competente dello Stato membro di riferimento entro il 31 marzo di ogni anno e potranno acquistare quote da altri settori partecipanti al sistema comunitario di scambio a copertura delle proprie emissioni. La direttiva prevede, inoltre, l'assegnazione di quote mediante aste, i proventi delle quali dovrebbero essere utilizzati per ridurre gli effetti delle emissioni dei gas a effetto serra, per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nell'Unione europea e nei paesi terzi e per i trasporti a emissioni ridotte. In sintesi, la direttiva estende al settore aereo il sistema delle quote, già imposto ad altri settori industriali, prevedendo l'applicazione di un tetto di tolleranza alla quantità di emissioni consentite per ciascun operatore aereo e consentendo all'operatore che si tiene al di sotto della soglia assegnata di cedere la sua quota parte risparmiata ad altro operatore ancora non attrezzato per rispettare i limiti di soglia. Con ciò si premiano gli operatori aerei con una flotta tecnologicamente più avanzata. La direttiva sarà applicata a tutti i voli che arrivano e partono da un aeroporto situato nell'Unione Europea con decorrenza 1° gennaio 2012.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Con il nuovo intervento regolatorio si intende estendere l'ambito di applicazione del sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra, il cosiddetto "emissions trading" anche al trasporto aereo, in considerazione soprattutto del fatto che dal 1990 al 2004 le emissioni di gas a effetto serra prodotte dai voli aerei internazionali imputabili alla Comunità sono aumentate dell'87 %, con un impatto notevole sui cambiamenti climatici e con il rischio sempre maggiore di annullare parte dei benefici ambientali già ottenuti rispetto agli impegni di Kyoto. Per risolvere tale problema si è stabilito che dal primo gennaio 2012 il sistema per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra riguarderà tutti i voli in arrivo o in partenza da un aeroporto comunitario, esclusi i voli effettuati con aeromobili di Stato, i voli militari e di soccorso e pochi altri. Dunque, come avviene per gli altri partecipanti al sistema comunitario di scambio, la direttiva prevede che anche gli operatori aerei debbano monitorare le rispettive emissioni di biossido di carbonio e comunicarle all'autorità competente dello Stato membro di riferimento entro il 31 marzo di ogni anno, con la possibilità di acquistare quote da altri settori partecipanti al sistema comunitario di scambio a copertura delle proprie emissioni.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Il nuovo intervento regolatorio si pone l'obiettivo di includere, dal primo gennaio 2012, nel sistema per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra, tutti i voli in arrivo o in partenza da un aeroporto comunitario, esclusi i voli effettuati con aeromobili di Stato, i voli militari e di soccorso e pochi altri, al fine di ridurre il notevole impatto che le emissioni di tali velivoli hanno sui cambiamenti climatici e scongiurare il rischio sempre maggiore di annullare parte dei benefici ambientali già ottenuti rispetto agli impegni di Kyoto.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Destinatari dell'intervento normativo sono, quanto agli obblighi, gli operatori dei velivoli che ricadono nel campo di applicazione del nuovo intervento regolatorio e, quanto ai benefici, la popolazione italiana nel suo complesso, considerato che la finalità del nuovo intervento normativo è quella di migliorare lo stato della qualità dell'aria a fini di tutela della salute umana e dell'ambiente.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Il contenuto del nuovo intervento regolatorio è stato concordato, attraverso il coordinamento del Dipartimento per le politiche comunitarie, in appositi tavoli tecnici, con tutte le altre amministrazioni interessate (Ministeri della difesa, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, della giustizia e dell'economia e delle finanze). Sull'intervento regolatorio è previsto venga acquisito anche formalmente il parere della Conferenza Stato-Regioni, nonché quello delle competenti commissioni parlamentari. Trattandosi di dare recepimento a disposizioni comunitarie che non presentano margini di discrezionalità non si è ritenuto di sentire le categorie economiche e le associazioni interessate.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

L'opzione di non intervento non è percorribile stante l'obbligo per gli Stati membri di recepire nel diritto interno le norme comunitarie. La mancata trasposizione della direttiva comunitaria comporterebbe l'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per mancato recepimento della direttiva in questione.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Non sono state ravvisate opzioni alternative alla regolazione diretta, cioè al recepimento a livello legislativo dei contenuti vincolanti e facoltativi della direttiva che si traspone, secondo i principi ed i criteri contenuti nella legge delega (legge comunitaria 2009). Nel corso delle consultazioni le parti interessate hanno concordato sulla non esistenza di soluzioni alternative. Inoltre, non sono emerse opzioni alternative nemmeno quanto al merito dell'intervento regolatorio in quanto la direttiva da recepire non presenta margini di discrezionalità.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

La valutazione che il nuovo intervento regolatorio avrebbe avuto effetti positivi per la salute umana e per l'ambiente è stata effettuata a livello comunitario, attesa la mancanza di uno strumento normativo vincolante che delineasse una strategia per ridurre le emissioni prodotte da aeromobili. Il Ministero dell'ambiente nel definire il nuovo intervento regolatorio ha recepito puntualmente le disposizioni della direttiva.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta. Al contrario l'intervento normativo si propone di fornire strumenti importanti per la lotta contro l'inquinamento atmosferico, a vantaggio della tutela dell'ambiente e della salute della popolazione.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Il nuovo intervento regolatorio prevede che al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, in quanto Autorità nazionale, compete:

- a) la presentazione al pubblico per la consultazione del Piano nazionale di assegnazione;
- b) la notifica alla Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro delle attività produttive;
- c) la presentazione al pubblico per consultazione della decisione di assegnazione delle quote di emissione sulla base del PNA e del parere della Commissione europea, di cui all'articolo 9, comma 3, della direttiva n. 2003/87/CE.

Prevede, inoltre, che:

- a) gli operatori aerei, a partire dal 2010, comunichino al Comitato, entro il 31 marzo dell'anno successivo, la quantità di tonnellate di CO₂ effettivamente rilasciate in atmosfera nell'anno precedente monitorate e debitamente verificate;
- b) il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare elabori e comunichi alla Commissione europea una relazione sulle attività poste in essere per l'assegnazione a titolo oneroso delle quote di emissione agli operatori aerei.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non sono state prese in esame altre opzioni in quanto con il nuovo intervento vengono recepiti in maniera conforme i contenuti della direttiva e per le disposizioni di contenuto discrezionale tutte le amministrazioni hanno concordato sulla stessa opzione.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Non esistono condizioni o fattori che possano incidere sull'immediata attuazione del nuovo intervento regolatorio. Gli operatori del settore aereo tenuti all'adempimento degli obblighi introdotti dal nuovo intervento regolatorio provvederanno agli stessi adempimenti senza incidere su risorse pubbliche in quanto le nuove attività che il Comitato sarà tenuto a svolgere per effetto dell'estensione al settore aereo del sistema dell'emissions trading saranno finanziate da apposite tariffe poste a carico dei predetti operatori, mentre il Comitato si avvarrà per lo svolgimento delle nuove attività delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

E' stato valutato che le disposizioni del provvedimento in esame non avranno ricadute sul corretto funzionamento della concorrenza del mercato né sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento normativo delineato sono:

- a) il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, in quanto Autorità nazionale competente;
- b) gli operatori aerei che a partire dal primo gennaio 2012 dovranno comunicare al Comitato, entro il 31 marzo dell'anno successivo, la quantità di tonnellate di CO2 effettivamente rilasciate in atmosfera nell'anno precedente monitorate e debitamente verificate;
- c) i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo sostenibile che dovranno determinare le tariffe per finanziare le nuove attività che il Comitato sarà tenuto a svolgere per effetto dell'estensione al settore aereo del sistema dell'emissions trading.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Circa le misure per garantire la pubblicità e l'informazione sull'intervento regolatorio, oltre alla pubblicazione dell'intervento regolatorio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, è previsto che il Comitato sottoponga alle osservazioni del pubblico il piano nazionale di assegnazione delle quote e la decisione di assegnazione delle quote stesse, affinché tutti i soggetti interessati possano partecipare in modo effettivo e tempestivo all'esame degli aspetti rilevanti per l'attuazione del nuovo intervento regolatorio.

C) Gli strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Al fine di verificare l'efficacia delle disposizioni introdotte con il nuovo intervento regolatorio, vale a dire la riduzione, attraverso un sistema di quote, delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai voli aerei, lo stesso intervento regolatorio prevede che l'effettiva restituzione da parte di ciascun operatore del numero di quote assegnate, pari alle tonnellate di CO₂ effettivamente rilasciate in atmosfera, debba essere monitorata sulla base di un piano di monitoraggio delle emissioni predisposto dallo stesso operatore, approvato dal Comitato e validato da verificatori indipendenti. Il monitoraggio e il controllo dell'intervento regolatorio sono effettuati dal Comitato secondo modalità già definite ed avvalendosi delle strutture già esistenti.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Sarà effettuata, con cadenza biennale, a cura del Ministero, la prevista VIR nella quale saranno valutati principalmente l'effettivo miglioramento della qualità dell'aria, a seguito della riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra prodotte dai velivoli rientranti nel campo di applicazione del nuovo intervento regolatorio, ed il rapporto costi-benefici dell'intervento stesso, al termine del quali si potrà considerare la possibilità di un intervento correttivo.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Dall'applicazione delle disposizioni recate dal provvedimento all'esame non discendono nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

Gli oneri relativi ai nuovi compiti attribuiti al Comitato di cui all'articolo 3bis, in quanto autorità nazionale competente, sono, infatti coperti, da tariffe poste a carico degli operatori interessati e determinate sulla base del costo effettivo del servizio, come previsto al comma 23 dell'articolo 1 del provvedimento all'esame, che modifica l'articolo 26 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, relativo appunto alle disposizioni finanziarie.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

[Firma] Il Ragioniere Generale dello Stato

8 OTT. 2010

[Firma]

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/101/CE recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, (Legge comunitaria 2009), recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea, e, in particolare, l'allegato B;

VISTA la direttiva n. 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra;

VISTO il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE, in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTO il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito nella legge 20 novembre 2009, n. 166, e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, recante modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e l'articolo 4, comma 2, recante misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE;

Vista la decisione della Commissione 2007/589/CE del 18 luglio 2007 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la decisione della Commissione C(2004)/130, del 29 gennaio 2004;

Vista la decisione della Commissione 2009/73/CE del 17 dicembre 2008 e la decisione 2009/339/CE del 16 aprile 2009 che modifica la decisione della Commissione 2007/589/CE del 18 luglio 2007;

VISTO il regolamento (CE) n. 749/ del 2009 del 5 agosto 2009 sull'elenco degli operatori aerei che svolgono una delle attività indicate nell'Allegato I della direttiva 2003/87/CE a partire dal 1 gennaio 2006 o successivamente a tale data, in cui per ciascun operatore aereo è specificato lo Stato Membro di riferimento;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reso nella seduta del ;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) prima dell'articolo 1 è inserito il titolo seguente:

"TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il presente decreto reca le disposizioni per la partecipazione al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 come modificata dalla direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004 e dalla direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008."

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "nell'Allegato A", sono aggiunte le seguenti parole: "e A-bis".

3. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti lettere:

"d-bis) decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione: decisione della Commissione Europea 2007/589/CE del 18 luglio 2007 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni;

d-ter) elenco degli operatori aerei: elenco degli operatori aerei approvato con Regolamento della Commissione Europea 748/2009 del 5 agosto 2009 e successivi aggiornamenti adottati ai sensi dell'articolo 18 bis, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE;"

b) al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis, dei gas specificati in riferimento all'attività interessata.";

c) al comma 1, lettera l), le parole "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo" sono sostituite con "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia"

d) al comma 1, dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti lettere:

"m-bis) operatore aereo: la persona che opera un aeromobile nel momento in cui viene esercitata una delle attività di trasporto aereo elencate nell'Allegato A-bis, nel caso in cui tale persona non sia conosciuta o non identificata, il proprietario dell'aeromobile;

m-ter) operatore di trasporto aereo commerciale: un operatore aereo il quale, dietro compenso, fornisce al pubblico servizi aerei di linea o non di linea per il trasporto di passeggeri, merci o posta;

m-quater) operatore aereo amministrato dall'Italia: operatore aereo riportato nell'elenco degli operatori aerei per il quale è specificato che l'operatore aereo è amministrato dall'Italia;"

e) al comma 1, dopo la lettera n), sono aggiunte le seguenti lettere:

"n-bis) piano di monitoraggio delle emissioni: documento contenente le modalità per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni rilasciate per l'attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis;

n-ter) piano di monitoraggio delle "tonnellate-chilometro": documento contenente le modalità per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis;";

f) al comma 1, dopo la lettera p), è aggiunta la seguente lettera:

"p-bis) regolamento sui registri: regolamento (CE) 2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni;";

g) al comma 1, lettera s), dopo le parole: "dichiarazioni del gestore" sono aggiunte le seguenti: "e degli operatori aerei amministrati dall'Italia";

h) al comma 2, lettera a) le parole: "articolo 8" sono sostituite dalle seguenti parole: "articolo 3-bis";

i) al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", come modificata dalla direttiva 2004/101/CE e dalla direttiva 2008/101/CE;"

l) al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera:

"c-bis) direttiva 2008/101/CE: la direttiva 2008/101/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas ad effetto serra.";

m) al comma 2, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente lettera:

"m-bis) riserva speciale: quantità di quote di emissioni da assegnare per ciascun periodo di riferimento a partire da quello che ha inizio il 1 gennaio 2013, agli operatori aerei di cui all'articolo 3-quinquies, comma 1."

4. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti articoli:

"ART. 3-bis
(Autorità nazionale competente)

1. E' istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite all'articolo 3. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo.

2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorità nazionale competente.

3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

4. Il Comitato ha il compito di:

a) predisporre il Piano nazionale di assegnazione, presentarlo al pubblico per la consultazione e sottoporlo all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico;

b) notificare alla Commissione il Piano nazionale di assegnazione approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico;

c) predisporre la decisione di assegnazione delle quote di emissione sulla base del PNA e del parere della Commissione europea di cui all'articolo 9, comma 3, della direttiva 2003/87/CE, presentarla al pubblico per consultazione e sottoporla all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico;

d) disporre l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalità definite nell'ambito della decisione di Assegnazione ;

e) calcolare e pubblicare la quantità totale e annuale di quote da assegnare per il periodo di riferimento a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per il quale è stata inoltrata la domanda alla Commissione a norma dell'articolo 3-quater, comma 3;

f) definire le modalità di presentazione da parte del pubblico di osservazioni sulle materie di cui alle lettere a) e c), nonché i criteri e le modalità con cui tali osservazioni sono tenute in considerazione;

g) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, di cui all'articolo 4;

h) aggiornare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 7;

i) approvare il Piano di monitoraggio delle emissioni e il Piano di monitoraggio delle "tonnellate-chilometro" e loro aggiornamenti;

l) rilasciare annualmente una parte delle quote assegnate a titolo gratuito;

m) approvare ai sensi dell'articolo 12-bis i raggruppamenti di impianti che svolgono un'attività elencata nell'allegato A;

n) impartire disposizioni all'amministratore del registro di cui all'articolo 14;

o) accreditare i verificatori ed esercitare il controllo sulle loro attività ai sensi dell'articolo 17;

p) definire i criteri di svolgimento delle attività di verifica e di predisposizione del relativo attestato conformemente a quanto previsto dall'allegato D e dalla decisione della Commissione europea C(2004)130;

q) irrogare le sanzioni di cui all'articolo 20 e rendere pubblici i nomi dei gestori e degli operatori aerei che hanno violato i requisiti per la restituzione di quote di emissioni a norma dell'articolo 15, comma 7 e 7-bis ;

r) adottare eventuali disposizioni interpretative in materia di monitoraggio delle emissioni, sulla base dei principi di cui all'allegato E, e di quanto previsto dalla decisione della Commissione europea C(2004)130;

s) definire le modalità e le forme di presentazione della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e della richiesta di aggiornamento di tale autorizzazione;

t) definire le modalità per la predisposizione e l'invio della dichiarazione di cui all'articolo 15, commi 5 e 5-bis, sulla base dei contenuti minimi di cui all'allegato F;

u) rilasciare quote in cambio di CER ed ERU secondo quanto previsto dall'articolo 15, commi 8 e 9;

v) predisporre e presentare ai Ministri competenti la relazione di cui all'articolo 20-bis, comma 2, e alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 23.

z) predisporre, sotto forma di apposito capitolo del PNA, il regolamento per l'eventuale assegnazione di quote a titolo oneroso;

aa) definire i criteri per la gestione del Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione di cui all'articolo 14;

bb) svolgere attività di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso la partecipazione, con propri componenti e all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui all'articolo 23 della direttiva 2003/87/CE ed alle altre riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto;

cc) stimare le emissioni rilasciate annualmente, anche ai fini della restituzione, nel caso di mancata trasmissione della comunicazione di cui all'articolo 15, comma 5-bis, oppure di comunicazione incompleta ovvero ove il Comitato accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3;

dd) emanare apposite disposizioni per il trattamento degli operatori aerei che interrompono l'attività conformemente a quanto stabilito dal regolamento sui registri.

5. Il Comitato propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare azioni volte a:


a) promuovere le attività progettuali legate ai meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto;

b) favorire la diffusione dell'informazione, la promozione e l'orientamento con riferimento al settore privato e pubblico a livello nazionale;

c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete diplomatica italiana e le strutture internazionali dell'ICE, i canali informativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento al sistema industriale ed imprenditoriale italiano;

d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a beneficio del Sistema-Paese, le attività pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari delle attività progettuali per lo svolgimento di attività di formazione, per l'assistenza nella creazione delle necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto di procedure decisionali per l'approvazione dei progetti, per la semplificazione dei percorsi amministrativi autorizzatori e per ogni altra necessaria attività funzionale alla facilitazione di progetti CDM/JI;

 *f) supportare le aziende italiane nella preparazione di progetti specifici corrispondenti alle priorità di sviluppo sostenibile del Paese destinatario;*

g) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni.

6. Il Comitato è composto da un Consiglio direttivo e da una Segreteria tecnica. La Segreteria risponde al Consiglio direttivo e non ha autonomia decisionale, se non nell'ambito dello specifico mandato conferito dal Consiglio medesimo.

7. Il Consiglio direttivo è composto da otto membri, di cui tre nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tre dal Ministro dello sviluppo economico e due, con funzioni consultive, rispettivamente dal Ministro per le politiche europee e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 4, lettera bb) ed al comma 5 il Consiglio direttivo è integrato da due membri, nominati dal Ministro degli affari esteri. Per l'espletamento dei compiti di cui al Titolo II il Consiglio direttivo è integrato da un membro nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

8. I direttori generali delle competenti direzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico sono membri di diritto permanenti del Consiglio. I rimanenti membri rimangono in carica quattro anni.

9. La Segreteria tecnica è composta da quindici membri di elevata qualifica professionale, con comprovata esperienza in materia ambientale e nei settori interessati dal presente decreto. Il coordinatore della Segreteria tecnica e quattro membri sono nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cinque membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico, due membri dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed uno dal Gestore servizi elettrici, di seguito: «GSE».

10. Le modalità di funzionamento del Comitato saranno definite in un apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico; il regolamento dovrà assicurare la costante operatività e funzionalità del Comitato in relazione agli atti e deliberazioni che lo stesso deve adottare ai sensi del presente decreto.

11. Le decisioni del Comitato sono formalizzate con proprie deliberazioni, assunte a maggioranza dei componenti, di cui viene data adeguata informazione ai soggetti interessati. Sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le deliberazioni inerenti:

- a) il Piano nazionale di cui alla lettera a) del comma 4, da sottoporre alla consultazione del pubblico;
- b) il Piano nazionale di assegnazione di cui alla lettera b) del comma 4 notificato alla Commissione europea;
- c) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 4 da sottoporre alla consultazione del pubblico;
- d) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 4 approvata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico;
- e) le deliberazioni inerenti ai compiti di cui alle lettere r), s) e t) del comma 4;
- f) la relazione di cui al comma 3.

12. I membri del Comitato non devono trovarsi in situazione di conflitto di interesse rispetto alle funzioni del Comitato e dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina. Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente, al Ministero o all'ente designante ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interesse. A seguito di tale comunicazione il Ministero o l'ente provvede alla sostituzione dell'esperto.

13. Il Comitato può istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, gruppi di lavoro ai quali possono partecipare esperti esterni in rappresentanza dei soggetti economici, sociali e ambientali maggiormente interessati.

14. Per le attività di cui al comma 5, il Consiglio direttivo si può avvalere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un gruppo di lavoro costituito presso il GSE. In tale caso il gruppo di lavoro presenta al Consiglio direttivo:

- a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano di lavoro programmatico da approvarsi da parte del Consiglio direttivo;
- b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione annuale dell'attività svolta.

15. La partecipazione al Comitato per l'espletamento di attività non riconducibili a quelle di cui all'articolo 26, comma 1, non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ai componenti del Comitato e dei gruppi di lavoro di cui al comma 13 non spetta alcun emolumento, compenso, nè rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

TITOLO II
TRASPORTI AEREI

ART. 3-ter

(Assegnazione a titolo oneroso delle quote di emissioni agli operatori aerei)

1. E' messa all'asta la quantità di quote determinata con decisione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, con le modalità stabilite con regolamento della Commissione ai sensi dell'articolo 3-quinquies, paragrafo 3, della stessa direttiva 2003/87/CE.

2. Il Comitato stabilisce con propria deliberazione le disposizioni attuative del regolamento della Commissione di cui al comma 1.

3. Con successivo provvedimento legislativo si provvede a disciplinare la destinazione dei proventi derivanti dalla vendita d'asta delle quote di cui al comma 1.

ART. 3-quater

(Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito da parte degli operatori aerei)

1. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che intende beneficiare delle quote destinate ad essere assegnate a titolo gratuito, presenta domanda al Comitato. La domanda è corredata dai dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo elencate nell'Allegato A-bis svolte dall'operatore aereo stesso nell'anno di riferimento, monitorati conformemente alla decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione ed al piano di monitoraggio delle "tonnellate-chilometro", come approvato dal Comitato, nonché verificati da un verificatore indipendente ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 16. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 e per il periodo che ha inizio il 1° gennaio 2013, la domanda è presentata entro il 31 marzo 2011 e l'anno di riferimento è l'anno 2010. Per i periodi successivi la domanda è presentata almeno 21 mesi prima dell'inizio del periodo a cui la domanda si riferisce e l'anno di riferimento è l'anno civile che si conclude 24 mesi prima dell'inizio del periodo a cui la domanda si riferisce.

2. La domanda di cui al comma 1 è predisposta conformemente alle modalità stabilite dal Comitato con propria deliberazione sulla base di linee-guida e disposizioni di dettaglio della Commissione europea, qualora adottate.

3. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 e per il periodo che ha inizio il 1° gennaio 2013 il Comitato trasmette alla Commissione europea le domande di cui al comma 1 ad esso pervenute entro il 30 giugno 2011. Per i periodi successivi, il Comitato trasmette alla Commissione europea le domande di cui al comma 1 ad esso pervenute almeno 18 mesi prima dell'inizio del periodo a cui tali domande si riferiscono.

4. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 e per il periodo che ha inizio il 1° gennaio 2013, i piani di monitoraggio delle "tonnellate-chilometro" approvati con deliberazioni del Comitato emanate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi della deliberazione n. 27 del 6 agosto 2009, valgono quali piani di monitoraggio delle tonnellate-chilometro di cui al comma 1.

ART. 3-quinquies

(Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui alla riserva speciale a titolo gratuito da parte degli operatori aerei)

1. A partire dal periodo di riferimento che ha inizio il 1° gennaio 2013, può accedere alla riserva speciale determinata con la decisione di assegnazione della Commissione Europea, adottata ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, l'operatore aereo amministrato dall'Italia che si trova in una delle seguenti condizioni:

a) inizia ad esercitare un'attività di trasporto aereo di cui all'allegato A-bis dopo l'anno di riferimento per il quale il Comitato ha trasmesso i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi 3-quater, comma 3, in relazione al corrispondente periodo di riferimento e la cui attività non è una continuazione integrale o parziale di un'attività di trasporto aereo esercitata in precedenza da un altro operatore aereo;

b) i cui dati relativi alle tonnellate-chilometro sono aumentati mediamente di oltre il 18 per cento annuo tra l'anno di riferimento per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi dell'articolo 3-quater, comma 3, in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile del periodo in questione e la cui attività non è una continuazione integrale o parziale di un'attività di trasporto aereo esercitata in precedenza da un altro operatore aereo.

2. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che si trova nelle condizioni per accedere alla riserva speciale ai sensi del comma 1 e delle eventuali norme specifiche emanate dalla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 3-septies, paragrafo 9, della direttiva 2003/87/CE, e che intende beneficiare dell'assegnazione, a titolo gratuito, di quote di emissioni di cui alla riserva speciale, presenta domanda al Comitato entro il 30 giugno del terzo anno del periodo di riferimento a cui si riferisce la domanda.

3. La domanda di cui al comma 2 è predisposta conformemente alle modalità stabilite dal Comitato con propria deliberazione e contiene almeno le seguenti informazioni:

a) i dati relativi alle tonnellate-chilometro, monitorati e verificati conformemente agli allegati D, E e F ed eventuali relative disposizioni di attuazione emanate dal Comitato, per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis svolte dall'operatore aereo nel secondo anno civile del periodo di riferimento al quale la domanda si riferisce;

b) le prove che i criteri di ammissibilità ai sensi del comma 1 sono soddisfatti;

c) nel caso degli operatori aerei di cui al comma 1, lettera b):

1) l'aumento percentuale delle tonnellate-chilometro registrato dall'operatore aereo in questione tra l'anno di riferimento per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi dell'articolo 3-quater in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo;

2) l'aumento in termini assoluti delle tonnellate-chilometro registrato dall'operatore aereo in questione tra l'anno di riferimento per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi dell'articolo 3-quater in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo;

3) la quantità, in termini assoluti, eccedente la percentuale di cui al comma 1, lettera b), delle tonnellate-chilometro registrata dall'operatore aereo in questione tra l'anno di riferimento per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi dell'articolo 3-quater in relazione al corrispondente periodo, ed il secondo anno civile di tale periodo.

4. Entro sei mesi dal termine per la presentazione della domanda indicato al comma 2, il Comitato trasmette alla Commissione europea le domande di cui al comma 1 ad esso pervenute.

5. Entro tre mesi dalla data della decisione della Commissione europea sull'assegnazione della riserva speciale di cui all'articolo 3-septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato calcola e pubblica:

a) l'assegnazione di quote di emissioni prelevate dalla riserva speciale a ciascun operatore aereo di cui ha presentato la domanda alla Commissione conformemente ai commi 2 e 3. Tali quote sono calcolate considerando il parametro di riferimento di cui alla decisione della Commissione Europea sull'assegnazione della riserva speciale di cui all'articolo 3-septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE e moltiplicandolo:

1) nel caso di un operatore aereo di cui al comma 1, lettera a), per i dati relativi alle tonnellate-chilometro che figurano nella domanda trasmessa alla Commissione ai sensi dei commi 3, lettera a), e 4;

2) nel caso di un operatore aereo di cui al comma 1, lettera b), per l'aumento in termini assoluti in tonnellate-chilometro che supera la percentuale di cui al comma 1, lettera b), che figura nella domanda presentata alla Commissione, ai sensi del comma 3, lettera c), numero 3), e del comma 4;

b) l'assegnazione di quote di emissioni a ciascun operatore aereo per ogni anno, che è determinata dividendo la sua assegnazione di quote ai sensi della lettera a), per il numero di anni civili interi rimanenti nel periodo, cui l'assegnazione si riferisce.

6. La singola assegnazione di cui al comma 5 non supera il milione di quote.

7. Le eventuali quote contenute nella riserva speciale e non assegnate sono messe all'asta e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-ter.

ART. 3 sexies

(Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei)

1. Entro tre mesi dalla data della decisione di assegnazione della Commissione Europea di cui all'articolo 3-sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato calcola e pubblica:

a) la quantità totale di quote da assegnare per il periodo interessato a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per il quale ha inoltrato la domanda alla Commissione, a norma dell'articolo 3-quater, comma 3, calcolata moltiplicando i dati sulle tonnellate-chilometro dichiarati nella domanda, per il parametro di riferimento di cui alla decisione di assegnazione della Commissione Europea di cui all'articolo 3-sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE ;

b) le quote da assegnare a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per ogni anno, determinate dividendo la quantità totale di quote relative al periodo interessato, calcolata come indicato alla lettera a), per il numero di anni che costituiscono il periodo nel quale l'operatore aereo in questione svolge una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis.

2. A partire dal 2012, entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato rilascia a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia il numero di quote che gli sono state assegnate per quell'anno a norma del presente articolo o dell'articolo 3-quinquies e comunica il rilascio delle quote di emissione all'operatore aereo amministrato dall'Italia e all'amministratore del registro di cui all'articolo 14, comma 2. ”.

5. Prima dell'articolo 4 è aggiunto il seguente titolo:

"TITOLO III IMPIANTI FISSI".

6. Alla rubrica degli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *"ad emettere gas ad effetto serra"*.

7. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, le parole: *"del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle attività produttive"* sono sostituite dalle seguenti: *"del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico"*.

8. L'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, è soppresso. Tutti i riferimenti al soppresso articolo si intendono riferiti all'articolo 3-bis, come introdotto dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto.

9. Agli articoli 9, comma 1, 10, comma 1, e 11, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, le parole *"Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio"* sono sostituite dalle seguenti: *"Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"* e le parole: *"il Ministro delle attività produttive"* sono sostituite dalle seguenti: *"il Ministro dello sviluppo economico"*.

10. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

"ART. 12-bis (Raggruppamenti)

1. I gestori degli impianti che svolgono un'attività elencata nell'allegato A che intendono costituire un raggruppamento presentano istanza al Comitato precisando gli impianti e il periodo per i quali intendono costituire il raggruppamento e nominano un amministratore fiduciario quale responsabile per l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 3 e 6.

2. Il Comitato presenta alla Commissione europea l'istanza di cui al comma 1. Il Comitato si pronuncia sull'istanza di cui al comma 1 entro novanta giorni dal ricevimento della stessa. Il suddetto termine è interrotto nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori informazioni ai gestori degli impianti e fino al ricevimento, da parte del Comitato, delle informazioni richieste.

3. All'amministratore fiduciario del raggruppamento è conferito dai gestori degli impianti partecipanti, un quantitativo totale di quote di emissione pari alla somma delle quote assegnate agli impianti stessi.

4. Ai sensi dell'articolo 15, comma 6, all'amministratore fiduciario non è permesso effettuare ulteriori trasferimenti se la comunicazione di un gestore appartenente al raggruppamento non sarà stata ritenuta conforme ai sensi dell'articolo 15, comma 5.

5. Nel caso di impianto appartenente a raggruppamento l'amministratore fiduciario sostituisce il gestore dell'impianto nell'ottemperanza agli obblighi di restituzione previsti dall'articolo 15, comma 7.

6. Relativamente all'obbligo della restituzione di quote di emissioni corrispondenti alle emissioni totali degli impianti appartenenti al raggruppamento, l'amministratore fiduciario è soggetto alle sanzioni pecuniarie amministrative previste dall'articolo 20, comma 7. La responsabilità dell'amministratore fiduciario non esclude la responsabilità di ciascun gestore per il pagamento delle suddette sanzioni pecuniarie qualora a ciò non provveda l'amministratore fiduciario.

ART. 12-ter
(Nuovi entranti)

1. L'assegnazione delle quote ai nuovi entranti tiene in considerazione:

a) le migliori tecnologie disponibili a livello di settore nel caso di impianti o parti di impianto costruiti ex-novo;

b) eventuali assegnazioni e rilasci precedenti nel caso di impianti esistenti o ripresa di attività;

c) le capacità di produzione e previsione di attività dell'impianto;

d) livelli di utilizzo della capacità di produzione registrati nell'ambito del settore di appartenenza.

2. Il Comitato definisce, nell'ambito del PNA di cui all'articolo 10, i criteri per l'individuazione e le modalità di assegnazione delle quote agli impianti nuovi entranti."

11. Prima dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, è inserito il seguente titolo:

"TITOLO IV

**DISPOSIZIONI APPLICABILI AL TRASPORTO AEREO E AGLI
IMPIANTI FISSI**

12. L'articolo 13 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“ART. 13

(Monitoraggio delle emissioni)

1. Il gestore di un impianto è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute sia nell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dal Comitato ai sensi dell'articolo 4 sia nelle disposizioni di attuazione della decisione sul monitoraggio e rendicontazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono elaborate dal Comitato sulla base dei principi di cui all'allegato E e di quanto stabilito nella decisione sul monitoraggio e rendicontazione.

3. L'operatore aereo amministrato dall'Italia effettua il monitoraggio delle emissioni rilasciate dall'aeromobile che opera secondo la decisione sul monitoraggio e rendicontazione e conformemente al Piano di monitoraggio delle emissioni, dal momento della sua approvazione da parte del Comitato.

4. L'operatore aereo amministrato dall'Italia aggiorna il Piano di monitoraggio delle emissioni di cui al comma 3, in caso di modifica del sistema di monitoraggio e comunque, a partire dal 2013, almeno tre mesi prima dell'avvio di ogni periodo di scambio delle quote di gas ad effetto serra.

5. Le modalità di trasmissione dell'aggiornamento di cui al comma 4 ai fini dell'approvazione da parte del Comitato, sono stabilite con delibera del Comitato medesimo.”

13. Il Piano di monitoraggio delle emissioni di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 12 del presente decreto, è inviato al Comitato di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, come introdotto dal comma 4 del presente decreto, entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto ovvero entro 60 giorni dal momento in cui l'operatore aereo è individuato, a seguito delle disposizioni adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18-bis, paragrafo 3, lettera b,) della direttiva 2003/87/CE, quale operatore aereo amministrato dall'Italia.

14. Il Comitato di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, come introdotto dal comma 4 del presente decreto, stabilisce, con propria deliberazione da emanarsi entro 15 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, i contenuti del Piano di monitoraggio delle emissioni di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 12 del presente decreto, e le modalità di trasmissione dello stesso.

15. Le disposizioni di cui al comma 13 del presente decreto non si applicano agli operatori aerei amministrati dall'Italia il cui Piano di monitoraggio delle emissioni è stato approvato con deliberazione n. 01 del 14 gennaio 2010 e con successive deliberazioni emanate fino alla pubblicazione del presente decreto ai sensi della deliberazione del Comitato n. 27/2009 del 6 agosto 2009.

16. All'articolo 14 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole: "Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito APAT" sono sostituite dalle seguenti: "*Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA*" e le parole: "regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione europea, del 21 dicembre 2004, per l'attuazione di un sistema di registri, standardizzato e sicuro" sono sostituite dalle seguenti: "*regolamento sui registri*";
- b) al comma 2, la parola: "APAT" è sostituita dalla seguente: "*ISPRA*" e le parole: "all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2216/2004" sono sostituite dalle seguenti: "*al regolamento sui registri*";
- c) al comma 2, le parole: "all'articolo 8, comma 2, lettera l)" sono sostituite dalle seguenti: "*all'articolo 3-bis.*";
- d) al comma 4, dopo le parole: "Allegato A" sono inserite le seguenti: "*e l'operatore aereo amministrato dall'Italia che esercita le attività elencate all'allegato A-bis,*";
- e) al comma 5, le parole: "dall'Allegato XVI del regolamento (CE) n. 2216/2004" sono sostituite dalle seguenti: "*dal regolamento sui registri.*".

17. All'articolo 14-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, la parola: "APAT" è sostituita dalla seguente: "ISPRA".

18. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

“5-bis. A partire dal 1° gennaio 2011, l’operatore aereo amministrato dall’Italia comunica al Comitato, entro il 31 marzo di ciascun anno, le emissioni di gas ad effetto serra relative alle attività svolte nell’anno solare precedente, monitorate secondo quanto stabilito all’articolo 13, comma 3, e verificate secondo quanto stabilito all’articolo 16, comma 1-bis. Le modalità e i contenuti della comunicazione sono stabiliti con deliberazione del Comitato. L’operatore annota altresì le emissioni sul Registro.

5-ter. Nel caso di mancata trasmissione della comunicazione di cui al comma 5-bis, oppure di comunicazione incompleta ovvero ove il Comitato accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 3, il Comitato procede alla stima delle emissioni anche ai fini della restituzione di cui al comma 7-bis.”.

b) al comma 6, dopo le parole: “Nei casi in cui la dichiarazione di un gestore” sono inserite le seguenti: “di un impianto”;

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6-bis. Nei casi in cui la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra di cui al comma 5-bis da parte di un operatore aereo amministrato dall’Italia non è verificata secondo quanto stabilito all’articolo 16, l’amministratore del registro provvede affinché l’operatore aereo non possa trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la suddetta comunicazione non sia debitamente verificata.”;

d) al comma 7, le parole: “Ai fini dell’adempimento degli obblighi di restituzione di cui al presente comma il gestore può unicamente utilizzare quote di emissione di cui abbia ottenuto l’annotazione nel Registro a proprio favore.” sono sostituite dalle seguenti: “Ai fini dell’adempimento degli obblighi di restituzione di cui al presente comma il gestore può utilizzare quote di emissione di cui abbia ottenuto l’annotazione nel Registro a proprio favore, ad eccezione delle quote di emissione di cui agli articoli 3-ter, 3-quinquies e 3-sexies.”;

e) al comma 7 le parole: “del PNA,” sono sostituite dalle seguenti: “della decisione di assegnazione,”;

f) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7-bis. L’operatore aereo amministrato dall’Italia è tenuto a restituire, entro il 30 aprile di ciascun anno, un numero di quote corrispondente alle emissioni complessive prodotte nell’anno civile precedente dalle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato A-bis da esso effettuate, come

dichiarate e verificate ai sensi del comma 5-bis ovvero in conformità alla stima effettuate ai sensi del comma 5-ter. L'amministratore del registro procede al ritiro e alla cancellazione delle quote di emissione restituite.”;

- g) al comma 8, dopo le parole: “i gestori” sono inserite le seguenti: “degli impianti”;
- h) al comma 9, dopo le parole: “i gestori” sono inserite le seguenti: “degli impianti”;
- i) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

“9-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, ai fini del rispetto dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di cui al comma 7-bis, gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare CERs e ERUs fino ad una certa percentuale della quantità di quote che sono tenuti a restituire ai sensi del comma 7-bis. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 tale percentuale è fissata nella misura massima del 15 per cento. Per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2013 e il 31 dicembre 2020 gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare la quantità di CERs ed ERUs non utilizzata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012. In aggiunta a tale quantità gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare la quantità di CERs ed ERUs stabilita dalla Commissione europea con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 13 della direttiva 2009/29/CE.”;

- l) al comma 10, lettera a), dopo le parole: “fatto salvo l'obbligo per i gestori” sono inserite le seguenti: “e per gli operatori aerei”.

19. All'articolo 16 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole: “le emissioni rilasciate dall'impianto” sono inserite le seguenti: “e dalle attività di trasporto aereo.”;
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Per le attività di trasporto aereo il Comitato emana con propria deliberazione sulla base dei criteri stabiliti all'allegato V della direttiva 2003/87/CE, nonché delle eventuali disposizioni di dettaglio adottate dalla Commissione Europea, le disposizioni per la verifica della comunicazione delle emissioni di cui all'articolo 15, comma 5-bis, e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro di cui all'articolo 3-quater.”;

- c) al comma 2, dopo le parole: "L'attestato di verifica della dichiarazione e' rilasciato" sono inserite le seguenti: "al gestore di un impianto";
- d) al comma 3, la parola: "APAT" è sostituita dalla seguente: "ISPRA".

20. L'articolo 17 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"ART. 17

(Accreditamento dei verificatori)

1. Il Comitato stabilisce le procedure per il riconoscimento dei verificatori in conformità alle disposizioni comunitarie, ove emanate, ai sensi della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE.

2. E' istituito e gestito senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Comitato il registro dei verificatori accreditati. "

21. L'articolo 19 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, è soppresso. Tutti i riferimenti al soppresso articolo si intendono riferiti all'articolo 12-bis, come introdotto dall'articolo 1, comma 10, del presente decreto.

22. All'articolo 20 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo le parole : "Chiunque esercita un'attività" sono inserite le seguenti: "presso un impianto";
- b) al comma 6 le parole: "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: " 31 marzo";
- c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-bis. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non presenta il Piano di monitoraggio è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza della presentazione del Piano, di 100 euro. Sono inoltre dovuti i costi di acquisto e di trasferimento sul Registro di una quantità di quote di emissioni pari alle emissioni indebitamente rilasciate.

6-ter. I soggetti di cui al comma 6-bis sono tenuti a trasmettere il Piano di monitoraggio entro trenta giorni dalla data d'accertamento della

violazione. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato procede secondo quanto indicato all'articolo 20-bis.

6-quater. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che entro il 31 marzo di ogni anno non comunica le emissioni di gas ad effetto serra relative alle attività svolte nell'anno solare precedente, monitorate ai sensi dell'articolo 13, comma 3, e verificate secondo quanto stabilito all'articolo 16 o renda dichiarazione falsa o incompleta, è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.”;

d) al comma 7, le parole: “indebitamente assegnate” sono sostituite dalle seguenti: “*effettivamente rilasciate durante l'anno civile precedente.*”;

e) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7-bis. L'operatore aereo che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce un numero di quote di emissioni pari alle emissioni rilasciate durante l'anno civile precedente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni quota non restituita, pari a 100 euro. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire, all'atto della restituzione dovuta per l'anno civile successivo, un numero di quote di emissioni pari alle emissioni effettivamente rilasciate.”.

23. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, è inserito il seguente articolo:

“ART. 20-bis

(Applicazione di divieto operativo per gli operatori aerei)

1. Se un operatore aereo non rispetta le prescrizioni del presente decreto, fatte salve le sanzioni e ammende applicabili, il Comitato predispose una relazione contenente almeno:

a) la prova che l'operatore aereo non ha rispettato i suoi obblighi ai sensi del presente decreto;

b) dettagli sulle sanzioni applicate;

c) la valutazione dell'eventuale imposizione del divieto operativo

2. Il Comitato trasmette la relazione ai Ministri competenti per l'adozione delle disposizioni opportune anche ai fini della trasmissione della richiesta alla Commissione europea di imposizione di un divieto operativo a livello comunitario.”

24. Dopo il comma 6 dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Il Comitato con propria deliberazione può emanare apposite disposizioni per il trattamento degli operatori aerei che interrompono l'attività conformemente a quanto stabilito dal regolamento sui registri."

25. L'articolo 22 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, è soppresso. Tutti i riferimenti al soppresso articolo si intendono riferiti all'articolo 12-ter, come introdotto dall'articolo 1, comma 10, del presente decreto.

~~26~~ All'articolo 24 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, le parole: "dell'Allegato XVI al regolamento (CE) n. 2216/2004" sono sostituite dalle seguenti: *"del regolamento sui registri."*

~~27~~ L'articolo 26 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

ART. 26
(Disposizioni finanziarie)

1. I costi delle attività di cui agli articoli 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 4, 7, 11, commi 2 e 3, 13, commi 3, 7 e 8, 14, 15, comma 5-ter, e 17 sono a carico degli operatori interessati secondo tariffe e modalità di versamento da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

2. Le tariffe di cui al comma 1 devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, da individuarsi tenendo conto anche della complessità delle prestazioni richieste; le

tariffe sono predeterminate e pubbliche e sono aggiornate, almeno ogni due anni, con lo stesso criterio della copertura del costo effettivo del servizio.

3. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, ad eccezione di quelle risultanti dalle tariffe per la gestione del Registro di cui all'articolo 14, che sono versate dai soggetti interessati direttamente all'ISPRA, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 giugno 2010, n. 96, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, competente per le predette attività”.

29. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 28 del presente decreto, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

30. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, le parole: “Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia” e la parola: “APAT” è sostituita dalla seguente: “ISPRA”.

31. All'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, le parole: “Direttore generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio” sono sostituite dalle seguenti: “Direttore generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare” e le parole; “Ministero delle attività produttive” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero dello sviluppo economico”.

32. All'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, le parole: “dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero delle attività produttive” sono sostituite dalle seguenti: “dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico”.

33. All'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, della deliberazione del Comitato n. 27/2009 del 6 agosto 2009, nonché delle successive deliberazioni adottate ai sensi della citata deliberazione fino all'entrata in vigore del presente decreto”.

34. Dopo l'allegato A al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, è aggiunto l'allegato A-bis contenuto nell'allegato A al presente decreto.

35. All'allegato D al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, prima delle parole: "Principi generali" sono anticipate le seguenti: "*Sezione 1: Verifica delle emissioni prodotte da impianti fissi*".

36. Dopo il punto 11 dell'allegato D al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, è inserita la sezione 2 contenuta nell'allegato B al presente decreto.

37. All'allegato E al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, dopo le parole: "PRINCIPI IN MATERIA DI CONTROLLO DI CUI ALL'ARTICOLO 13" sono inserite le seguenti: "*Sezione 1: Controllo delle emissioni prodotte da impianti fissi*".

38. All'allegato E al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, è inserita la sezione 2 contenuta nell'allegato C al presente decreto.

39. All'allegato F al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, dopo le parole: "ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME DA COMUNICARE ANNUALMENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 COMMA 5" sono inserite le seguenti: "*Sezione 1: comunicazione delle emissioni prodotte da impianti fissi*".

40. All'allegato F al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, è inserita la sezione 2 contenuta nell'allegato D al presente decreto.

Allegato A

"Allegato A-bis

CATEGORIE DI ATTIVITÀ DI TRASPORTO AEREO RELATIVE ALLE EMISSIONI DI GAS SERRA RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2012

<i>Attività</i>	<i>Gas serra</i>
<i>Voli da o in arrivo a un aerodromo situato nel territorio italiano, ad esclusione dei:</i>	<i>Biossido di carbonio</i>
<i>a) i voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell'ambito di un viaggio ufficiale, il monarca regnante o i membri più prossimi della suc. famiglia, i capi di Stato, i capi di governo, i ministri del governo, di un paese diverso da uno Stato membro, a condizione che tale situazione sia comprovata da un adeguato indicatore attestante tale status nel piano di volo;</i>	<i>Biossido di carbonio</i>
<i>b) i voli militari effettuati da aeromobili militari e i voli delle autorità doganali e di polizia</i>	<i>Biossido di carbonio</i>
<i>c) i voli effettuati a fini di ricerca e soccorso, i voli per attività antincendio, i voli umanitari e i voli per servizi medici d'emergenza autorizzati dall'autorità competente responsabile</i>	<i>Biossido di carbonio</i>
<i>d) i voli effettuati esclusivamente secondo le regole del volo a vista definite nell'allegato 2 della convenzione di Chicago;</i>	<i>Biossido di carbonio</i>
<i>e) i voli che terminano presso l'aerodromo dal quale l'aeromobile è decollato e durante i quali non è stato effettuato alcun atterraggio intermedio;</i>	<i>Biossido di carbonio</i>
<i>f) i voli di addestramento effettuati al solo fine di ottenere un brevetto o, nel caso di un equipaggio di cabina, un'abilitazione (rating), qualora questa situazione sia comprovata da una menzione inserita nel piano di volo, a condizione che il volo non sia destinato al trasporto di passeggeri e/o merci o al posizionamento o al trasferimento dell'aeromobile;</i>	<i>Biossido di carbonio</i>
<i>g) i voli effettuati al solo fine della ricerca scientifica o verificare, collaudare o certificare aeromobili o apparecchiature sia a bordo che a terra;</i>	<i>Biossido di carbonio</i>
<i>h) i voli effettuati da un aeromobile con una massa massima al decollo certificata inferiore a 5 700 kg;</i>	<i>Biossido di carbonio</i>
<i>i) voli effettuati nel quadro di obblighi di servizio pubblico imposti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2408/92 su rotte all'interno di regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, o su rotte per le quali la capacità offerta non supera i 30 000 posti all'anno; e</i>	<i>Biossido di carbonio</i>

<p><i>j) i voli che, se non fosse per questo, rientrerebbero in questa attività e sono effettuati da un operatore di trasporto aereo commerciale che opera:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- meno di 243 voli per periodo per tre periodi di quattro mesi consecutivi; o</i> <i>- voli con emissioni annue totali inferiori a 10 000 tonnellate l'anno.</i> <p><i>I voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell'ambito di un viaggio ufficiale, un monarca regnante o i membri più prossimi della sua famiglia, un capo di Stato, i capi di governo, i ministri del governo di uno Stato membro non possono essere esclusi a titolo del presente punto."</i></p>	<p><i>Biossido di carbonio</i></p>
--	------------------------------------

ALLEGATO B

"Sezione 2: Verifica delle emissioni e delle tonnellate-chilometro prodotte dalle attività di trasporto aereo"

12. I principi generali e il metodo definiti nella presente sezione si applicano alla verifica delle comunicazioni delle emissioni prodotte dai voli che rientrano in una delle attività di trasporto aereo dell'allegato A-bis. A tal fine:

- a) al punto 3 della sezione 1, il riferimento al "gestore" deve intendersi come riferimento all'operatore aereo amministrato dall'Italia e alla lettera c) di tale punto il riferimento all'impianto deve intendersi come riferimento all'aeromobile utilizzato per svolgere le attività di trasporto aereo di cui trattasi nella comunicazione;*
- b) al punto 5, il riferimento all'impianto deve intendersi come riferimento all'operatore aereo amministrato dall'Italia;*
- c) al punto 6, il riferimento alle attività svolte presso l'impianto deve intendersi come riferimento alle attività di trasporto aereo svolte dall'operatore aereo amministrato dall'Italia e di cui tratta la comunicazione;*
- d) al punto 7, il riferimento alla sede dell'impianto deve intendersi come riferimento ai siti utilizzati dall'operatore aereo amministrato dall'Italia per svolgere le attività di trasporto aereo di cui tratta la comunicazione;*
- e) ai punti 8 e 9, i riferimenti alle fonti di emissione dell'impianto devono intendersi come riferimenti all'aeromobile di cui l'operatore aereo amministrato dall'Italia è responsabile;*

f) ai punti 10 e 12, il riferimento al gestore deve intendersi come riferimento all'operatore aereo amministrato dall'Italia.

Disposizioni supplementari per la verifica delle comunicazioni delle emissioni imputabili al trasporto aereo

13. Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che:

- a) tutti i voli imputabili a una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato A-bis siano stati tenuti in considerazione. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della verifica consulta i dati sugli orari e altri dati riguardanti il traffico dell'operatore aereo, compresi quelli che l'operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol;
- b) vi sia globalmente una corrispondenza tra i dati aggregati sul combustibile consumato e i dati riguardanti il combustibile acquistato o fornito in altro modo all'aeromobile che svolge l'attività di trasporto aereo.

Disposizioni supplementari per la verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro presentati ai fini degli articoli 3-quater e 3-quinquies

14. I principi generali e il metodo di verifica delle comunicazioni delle emissioni presentate a norma dell'articolo 15, comma 5-bis, definiti nella sezione 2 del presente allegato, si applicano, se del caso, anche alla verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per il trasporto aereo.

15. Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che nella domanda che l'operatore aereo amministrato dall'Italia presenta a norma dell'articolo 3-quater, comma 1 e dell'articolo 3-quinquies, comma 2, si tenga conto solo dei voli di cui l'operatore aereo amministrato dall'Italia in questione è responsabile e che sono stati effettivamente realizzati e sono imputabili a una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato A-bis. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della verifica consulta i dati riguardanti il traffico dell'operatore aereo amministrato dall'Italia, compresi quelli che l'operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol. Il responsabile della verifica deve inoltre controllare che il carico pagante dichiarato dall'operatore aereo amministrato dall'Italia corrisponda alla documentazione sul carico pagante che l'operatore conserva a fini di sicurezza.

“Sezione 2: Controllo delle emissioni e delle tonnellate chilometro prodotte dalle attività di trasporto aereo

Controllo delle emissioni di biossido di carbonio

Le emissioni sono monitorate tramite calcolo, applicando la seguente formula:

consumo di combustibile × fattore di emissione

Il consumo di combustibile comprende il combustibile utilizzato dall'alimentatore ausiliario. Ove possibile si utilizza il valore corrispondente al combustibile effettivamente consumato durante ogni volo, calcolato come segue:

quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell'aeromobile al termine del rifornimento per il volo – quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell'aeromobile al termine del rifornimento per il volo successivo / rifornimento di combustibile per il volo successivo.

Se mancano i dati sul consumo effettivo del combustibile, per stimare il consumo si applica un metodo standard a livelli basato sulle migliori informazioni disponibili.

I fattori di emissione utilizzati d'ufficio sono quelli ricavati dalle linee guida IPCC 2006 sugli inventari o successivi aggiornamenti, a meno che non siano disponibili fattori di emissione specifici all'attività più precisi, identificati da laboratori indipendenti accreditati tramite metodi di analisi riconosciuti. Alla biomassa si applica un fattore di emissione pari a zero.

Per ciascun volo e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.

Controllo dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3-quater e 3-quinquies

Ai fini della domanda di assegnazione di quote a norma dell'articolo 3-quater, comma 1, o dell'articolo 3-quinquies, comma 2, l'entità dell'attività di trasporto aereo è calcolata in tonnellate-chilometro, secondo la seguente formula:

tonnellate-chilometro = distanza × carico pagante

dove:

“distanza” è la distanza ortodromica tra l'aerodromo di partenza e l'aerodromo di arrivo maggiorata di un fattore fisso aggiuntivo di 95 km;

“carico pagante” è la massa totale di merci, posta e passeggeri trasportata.

Ai fini del calcolo del carico pagante:

- il numero dei passeggeri comprende il numero di persone a bordo dell'aeromobile, escluso l'equipaggio,*
- un operatore aereo può scegliere se applicare la massa effettiva o la massa forfettaria riferita ai passeggeri e al bagaglio imbarcato contenuta nella documentazione sulla massa e sul bilanciamento per i voli interessati, oppure un valore d'ufficio pari a 100 kg per ciascun passeggero e relativo bagaglio imbarcato.*

ALLEGATO D

“Sezione 2: Comunicazione delle emissioni e delle tonnellate-chilometro prodotte dalle attività di trasporto aereo

Comunicazione delle emissioni

Ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia deve presentare le seguenti informazioni nella comunicazione prevista all'articolo 15, comma 5-bis.

A. Informazioni che identificano l'operatore aereo amministrato dall'Italia, compresi:

- nome dell'operatore aereo,*
- Stato membro di riferimento,*
- indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di contatto nello Stato membro di riferimento,*
- numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, nel periodo cui si riferisce la comunicazione, per lo svolgimento delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis e per le quali l'operatore è considerato l'operatore aereo,*
- numero del certificato di operatore aereo e della licenza d'esercizio e nome dell'autorità che ha rilasciato tale certificato/licenza al fine dello svolgimento delle attività di trasporto aereo inserite nell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo,*
- indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un referente,*

- nome del proprietario dell'aeromobile.

B. Informazioni su ciascun tipo di combustibile per il quale si calcolano le emissioni:

- consumo di combustibile,

- fattore di emissione,

- emissioni complessive aggregate prodotte da tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo,

- emissioni aggregate prodotte da:

- tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo e che sono decollati da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro e sono atterrati in un aerodromo situato nel territorio dello stesso Stato membro,

- tutti gli altri voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo

- emissioni aggregate prodotte da tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e rientranti nelle attività di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo e che:

- sono partiti da ogni Stato membro, e

- sono arrivati in ogni Stato membro in provenienza da un paese terzo

-incertezza

Comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3-quater e 3-quinquies

Ciascun operatore aereo deve comunicare le seguenti informazioni nella domanda presentata a norma dell'articolo 3-quater, comma 1, o dell'articolo 3-quinquies, comma 2.

A. Informazioni che identificano l'operatore aereo, compresi:

- nome dell'operatore aereo,

- Stato membro di riferimento,

- indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di contatto nello Stato membro di riferimento,

- numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, nell'anno cui si riferisce la domanda, per lo svolgimento delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I e per le quali l'operatore è considerato l'operatore aereo, numero del certificato di operatore aereo e della licenza d'esercizio e nome dell'autorità che ha rilasciato tale certificato/licenza al fine

dello svolgimento delle attività di trasporto aereo inserite nell'allegato A-bis per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo,

- indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un referente,

- nome del proprietario dell'aeromobile.

B. Dati relativi alle tonnellate-chilometro:

- numero di voli per coppia di aerodromi,

- numero di passeggeri-chilometro per coppia di aerodromi,

- numero di tonnellate-chilometro per coppia di aerodromi,

- metodo scelto per il calcolo della massa dei passeggeri e del bagaglio imbarcato,

- numero complessivo di tonnellate-chilometro per tutti i voli effettuati nel corso dell'anno cui si riferisce la comunicazione e che rientrano nelle attività di trasporto aereo inserite nell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo.